



PROT. n. 92 R.O.

DEL 21/09/2020

## ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Verbale n. 21/42 del 02/08/2016 - Verbale n. 21/42-1 del 02/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

VISTI i verbali di contestazione di violazione amministrativa elevati dalla legione Carabinieri "Marche" stazione di Cingoli, regolarmente notificati in data 02/08/2016, all'ing. [redacted],

[redacted] ed [redacted] legali rappresentanti della società [redacted] e gestori dell'esercizio pubblico, all'insegna [redacted] con sede in [redacted] e precisamente:

- [redacted] per la violazione di cui all'art. 666 c.p. in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S. poichè in data 31/07/2016 in assenza del prescritto titolo autorizzatorio organizzavano un pubblico spettacolo temporaneo denominato [redacted] con somministrazione di musica ad alto volume;

- [redacted] in relazione al Piano Acustico Comunale di cui alla Delibera n. 23 del 10/05/2007 in quanto i predetti contravvenivano all'autorizzazione alla protrazione dell'orario di diffusione della musica concessa fino alle ore 03:00 del giorno [redacted]

Violazioni accertate dalla Locale Stazione Carabinieri nel corso di un servizio di controllo sul territorio;

### ESAMINATI:

- i verbali di contestazione della violazione amministrativa n. [redacted] e [redacted] del [redacted] redatti dalla Legione Carabinieri "Marche" Stazione di Cingoli;
- gli scritti difensivi prodotti dai sig.ri [redacted] assunti ai prot.lli 13838 - 1839 - 13840 - 13841 del 25/08/2016;
- le controdeduzioni, in ordine alle memorie difensive, espresse dalla locale stazione Carabinieri, pervenute a questo Ente ed assunte al prot. 13998 del 29/08/2016;
- gli atti d'ufficio in ordine al verbale in particolare l'autorizzazione alla protrazione dell'orario di diffusione della musica prot. 12196 del 22/07/2016;

CONSIDERATO che i trasgressori sono stati convocati per essere ascoltati ma non si sono presentati e non hanno presentato ulteriori comunicazioni e/o giustificazioni in merito;

RITENUTO che dalla documentazione prodotta dal locale Comando Stazione Carabinieri si evince la fondatezza dei verbali nonché la sussistenza dell'infrazioni accertate e regolarmente notificate;

RITENUTO che le giustificazioni addotte dai ricorrenti siano da considerarsi tali da non giustificare l'archiviazione dei provvedimenti, poiché non escludono del tutto a carico dei trasgressori la presenza di responsabilità soggettiva, quantomeno a titolo di "colpa" (per errata interpretazione e, comunque, per inosservanza di legge);

CONSIDERATA la presunta buona fede dei trasgressori circa la natura accessoria dell'attività d'intrattenimento musicale rispetto all'attività principale di somministrazione, non essendo state modificate le caratteristiche strutturali del locale, non essendo stata data ampia pubblicità all'evento, nè richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso...e tenuto conto delle testimonianze in merito alla durata dell'intrattenimento musicale;

RITENUTO opportuno quindi, sulla base di quanto è emerso dagli scritti difensivi e tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, di comminare le sanzioni nel minimo edittale per entrambi i verbali, ovvero:

- in € 258,00 per la violazione amministrativa p. e p. dall'art. 666 C.P. in relazione all'art. 68 T.U.L.P.S. (verbale n. [REDACTED]);
- in € 516,32 per la violazione amministrativa p. e p. dal piano acustico comunale (verbale n. [REDACTED]);

per un importo totale di € 774, 32.

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e la Legge Regionale 10 agosto 1998 n. 33;
- la Delibera Comunale n. 23 del 10/05/2007;
- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della relativa notifica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

[REDACTED] sopra meglio generalizzati, di pagare la somma di € 774,32 per le violazioni di cui sopra verbali di contestazione di violazione amministrativa n. [REDACTED] e [REDACTED] del [REDACTED]

INGIUNGE

di versare la somma di € 774,32 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con bonifico bancario presso la BCC-Banca di Filottrano codice IBAN: IT15 G 08549 68860 000030162066 o versamento su Conto Corrente Postale n. 14490627 con espresso avvertimento

che in difetto si provvederà coattivamente nelle forme per la riscossione dei crediti degli Enti Pubblici;

DISPONE

la notifica del presente atto [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e che il suddetto venga comunicato alla Legione Carabinieri Marche Stazione di Cingoli;

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 30 gg. (trenta) dalla notifica al Giudice di Pace di Macerata ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 .

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. è il Responsabile del Settore I - Attività Produttive e Polizia Amministrativa del Comune di Cingoli, dott.ssa Stella Sabbatini.



Il Responsabile del Servizio  
Segretario Comunale  
(Dott.ssa Stella Sabbatini)